Associazione Nazionale Commercialisti Salerno

SALERNO 18/01/2019

D.L. 119/2018 e L. di Bilancio 2019
Scenario tributario

Relatore: Dott. Riccardo PATIMO

FATTURAZIONE ELETTRONICA

FATTURAZIONE ELETTRONICA
D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

SOGGETTI DESTINATARI

Tutti i titolari di partita IVA per le operazioni:

- **Business to Business (B2B)**
- **Business to Consumer (B2C)**

SOGGETTI ESONERATI

- **Contribuenti minimi (c.d. regime di vantaggio, art. 27, c. 1 e 2, D.L. 98/2011)**
- **Contribuenti forfetari (art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014)**
- **Piccoli produttori agricoli (art. 34, c. 6, D.P.R. 633/72)**
- **Associazioni sportive senza scopo di lucro (artt. 1 e 2, L. 398/1991) che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000**

FATTURAZIONE ELETTRONICA
D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

IL SISTEMA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

1	2	3	4
GENERAZIONE della fattura in FORMATO .XML	TRASMISSIONE della fattura La fattura deve essere EMESSA E RICEVUTA	RICEZIONE della fattura da parte del CESSIONARIO / COMMITTENTE	ARCHIVIAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
CON SOFTWARE PRIVATI O CON I SERVIZI FORNITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	SOLO ATTRAVERSO il Sistema Di Interscambio (SDI)	CON SOFTWARE PRIVATI O CON I SERVIZI FORNITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	CON SERVIZI FORNITI DA PRIVATI O DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

FATTURAZIONE ELETTRONICA
D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1
GENERAZIONE DELLA ELETTRONICA: I SOFTWARE

1	SERVIZI FORNITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	«FATTURE E CORRISPETTIVI»	NECESSARIA CONNESSIONE INTERNET
		APP Fattur*ae* PER TABLET E SMARTPHONE	
		SOFTWARE SCARICABILE SU PC	NON OCCORRE CONNESSIONE INTERNET
2	SERVIZI OFFERTI DA PRIVATI	SOFTWARE CHE GENERANO LE FATTURE E POSSONO COLLEGARSI ALLO SDI	

FATTURAZIONE ELETTRONICA
D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

GENERAZIONE DELLA ELETTRONICA: I PASSI

1	CARICAMENTO DATI DEL FORNITORE / EMITTENTE	SI FA SOLO LA PRIMA VOLTA POI NON SERVE PIÙ PERCHÉ RIMANGONO MEMORIZZATI	
2	CARICAMENTO DATI DEL CLIENTE	ANCHE QUESTI DATI POSSONO ESSERE MEMORIZZATI PER FUTURI UTILIZZI	FONDAMENTALE IL CODICE DESTINATARIO
3	CARICAMENTO DATI DELLA FATTURA	NATURA, QUANTITÀ E QUALITÀ DEL BENE O SERVIZIO CEDUTO, IMPONIBILE, ALIQUOTA IVA, IMPOSTA, CASSA PREV., RITENUTA	NUMERO E DATA FATTURA «NATURA IVA» DELL'OPERAZIONE

FATTURAZIONE ELETTRONICA
D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

GENERAZIONE DELLA ELETTRONICA: I PASSI

«INDIRIZZO» DI SPEDIZIONE DELLA FATTURA

SE POSSIEDO IL CODICE DESTINATARIO DEL CLIENTE	VALORIZZO IL CAMPO CODICE DESTINATARIO
	LASCIO IN BIANCO IL CAMPO PEC DESTINATARIO
SE POSSIEDO SOLO LA PEC DEL DESTINATARIO	METTO 7 ZERI «0000000» NEL CAMPO CODICE DESTINATARIO
	METTO L'INDIRIZZO PEC NEL CAMPO PEC DESTINATARIO
NON HO NÉ CODICE DESTINATARIO NÉ PEC DESTINATARIO	METTO 7 ZERI «0000000» NEL CAMPO CODICE DESTINATARIO
	LASCIO IN BIANCO IL CAMPO PEC DESTINATARIO

FATTURAZIONE ELETTRONICA
D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

GENERAZIONE DELLA ELETTRONICA: I PASSI

«INDIRIZZO» DI SPEDIZIONE DELLA FATTURA

FATTURE EMESSE NEI CONFRONTI DI CONTRIBUENTI ESONERATI

- CONTRIBUENTI MINIMI
- CONTRIBUENTI FORFETARI
- PICCOLI PRODUTTORI AGRICOLI
- ASSOCIAZIONI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO E CHE NEL PERIODO D'IMPOSTA PRECEDENTE HANNO CONSEGUITO DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI PROVENTI PER UN IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 65.000
- CONSUMATORI FINALI

METTO 7 ZERI «0000000» NEL CAMPO CODICE DESTINATARIO

LASCIO IN BIANCO IL CAMPO PEC DESTINATARIO

CONSEGNO AL CLIENTE DI UN COPIA DELLA FATTURA IN FORMATO ANALOGICO

FATTURAZIONE ELETTRONICA
D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

GENERAZIONE DELLA ELETTRONICA: I PASSI

«INDIRIZZO» DI SPEDIZIONE DELLA FATTURA

FATTURE EMESSE NEI CONFRONTI DI CONTROPARTI ESTERE

NON È RICHIESTA LA FATTURA ELETTRONICA

È COMUNQUE POSSIBILE EMETTERE ANCHE TALI FATTURE IN FORMATO ELETTRONICO

IN TAL CASO

METTO 7 X «XXXXXXX» NEL CAMPO CODICE DESTINATARIO

LASCIO IN BIANCO IL CAMPO PEC DESTINATARIO

FATTURAZIONE ELETTRONICA
D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

GENERAZIONE DELLA ELETTRONICA: I PASSI

«INDIRIZZO» DI SPEDIZIONE DELLA FATTURA

FATTURE EMESSE NEI CONFRONTI DI CONTROPARTI ESTERE

L'EMISSIONE DELLA FATTURA IN FORMATO ELETTRONICO

ESCLUDE L'OPERAZIONE DALL'INSERIMENTO NELL'ESTEROMETRO

RICHIEDE COMUNQUE

LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT

LA CONSEGNA AL CLIENTE DI UN COPIA DELLA FATTURA IN FORMATO ANALOGICO

FATTURAZIONE ELETTRONICA
D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

GENERAZIONE DELLA ELETTRONICA: I PASSI

DATA DELLA FATTURA

FATTURA IMMEDIATA

DATA DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

FATTURA DIFFERITA

DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA

E INDICAZIONE DEI DDT CHE RIPORTANO LE DATE DI EFFETTUAZIONE DELLE SINGOLE CESSIONI

FATTURAZIONE ELETTRONICA
D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

GENERAZIONE DELLA ELETTRONICA: I PASSI

OPERAZIONE EFFETTUATA IL 31/03/2019

FATTURA INVIATA ALLO SDI IL 5/04/2019

DATA FATTURA	LIQUIDAZIONE IVA	
	PER CEDENTE/PRESTATORE	PER PER CESSIONARIO / COMMITTENTE
31/03/2019	MARZO 2019	MARZO / APRILE 2019 IN FUNZIONE DELLA DATA DI REGISTRAZIONE

FATTURAZIONE ELETTRONICA
D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

GENERAZIONE DELLA ELETTRONICA: AUTOFATTURE

PER OMAGGI	**INDICAZIONE NEL CAMPO «TIPO DOCUMENTO» DEL CODICE TD1**	
ACQUISTI INTERNI REVERSE CHARGE ART. 17, D.P.R. 633/72	**IDENTIFICATI DALLA NATURA «N6»**	
	AL POSTO DELL'INTEGRAZIONE DELLA FATTURA SI EMETTE AUTOFATTURA CON «TIPO DOCUMENTO» CODICE TD1	
ACQUISTI INTRACOMUNITARI	**L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA PRECISATO CHE OCCORRE EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE EX ART. 1, C. 3-BIS,D.LGS. 127/2015 «ESTEROMETRO» PER ASSOSOFTWARE SAREBBE SUFFICIENTE EFFETTUARE L'INTEGRAZIONE NELLA REGISTRAZIONE SUI REGISTRI IVA**	
ACQUISTI DI SERVIZI EXTRACOMUNITARI		
AUTOFATTURE «SPIA»	**EMESSE DA CESSIONARIO / COMMITTENTE DECORSI 4 MESI DA EFFETTUAZIONE OPERAZIONE**	**AUTOFATTURA CON «TIPO DOCUMENTO» CODICE TD20**

FATTURAZIONE ELETTRONICA
D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

TRASMISSIONE DELLA FATTURA ALLO SDI

LA FATTURA ELETTRONICA TRASMESSA O INVIATA

SENZA PASSAGGIO PER LO SDI

SI CONSIDERA COME «NON EMESSA»

ESEMPIO: FATTURA GENERATA IN FORMATO .XML E SPEDITA DIRETTAMENTE ALLA PEC DEL CLIENTE

RICONOSCIBILE PERCHÉ PRIVA DI:
- **NUMERO ATTRIBUITO DALLO SDI**
- **CODICE HASH**

FATTURAZIONE ELETTRONICA
D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1
TRASMISSIONE DELLA FATTURA ALLO SDI: I SOFTWARE

1	SERVIZI FORNITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	«FATTURE E CORRISPETTIVI»	È SEMPRE NECESSARIA CONNESSIONE INTERNET
		APP Fatturae PER TABLET E SMARTPHONE	
2	CON LA PEC DELL'EMITTENTE	ALL'INDIRIZZO «sdi01@pec.fatturapa.it»	
3	UTILIZZANDO IL CANALE TELEMATICO FTP O WEB SERVICE	PREVENTIVAMENTE ATTIVATO CON LO SDI PER OPERATORI CHE TRASMETTONO UN NUMERO ELEVATO DI FATTURE	
4	AFFIDANDO LA TRASMISSIONE A TERZI	INTERMEDIARI O PROVIDER	

FATTURAZIONE ELETTRONICA
D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

TRASMISSIONE DELLA FATTURA ALLO SDI: IL VIAGGIO NELLO SDI

LA FATTURA ELETTRONICA VIENE CONTROLLATA

TEMPO: DA POCHI MINUTI A MAX 5 GG

I CONTROLLI

PRESENZA:
- DATI FORNITORE
- DATI CLIENTE
- DATA E N. FATTURA
- NATURA, QUANTITÀ E QUALITÀ BENI O SERVIZI CEDUTI
- IMPONIBILE, ALIQUOTA E IVA

CORRETTEZZA:
- P.IVA CEDENTE/PRESTATORE
- P.IVA O C.F. CESSIONARIO/COMMITTENTE

CORRETTEZZA:
- INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

COERENZA TRA:
- IMPONIBILE, ALIQUOTA E IVA

- IN CASO DI FATTURA vs PA – B2G VERIFICA DELLA FIRMA DIGITALE

- ASSENZA DI DUPLICATI GIÀ INVIATI

FATTURAZIONE ELETTRONICA
D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

TRASMISSIONE DELLA FATTURA ALLO SDI: LE RICEVUTE

CONTROLLI NON SUPERATI	RICEVUTA DI SCARTO	INVIATA ALLA PEC DI CHI HA SPEDITO + DISPONIBILE SU «FATTURE E CORRISPETTIVI»	INVIARE FILE CORRETTO NEI 5 GG SUCCESSIVI
CONTROLLI SUPERATI	RICEVUTA DI CONSEGNA	FATTURA RECAPITATA ALL'INDIRIZZO INDICATO	
		INDICAZIONE NUMERO ATTRIBUITO DALLO SDI ALLA FATTURA E CODICE HASH	
	RICEVUTA DI IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGNA	DUPLICATO DELLA FATTURA SU «FATTURE E CORRISPETTIVI»	AVVISARE IL DESTINATARIO DELLA MANCATA CONSEGNA

FATTURAZIONE ELETTRONICA
D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

TRASMISSIONE DELLA FATTURA ALLO SDI: LE RICEVUTE

IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGNA

CAUSE

CASELLA PEC:
PIENA
O NON ATTIVA

CANALE TELEMATICO FTP O WEB SERVICE:
NON ATTIVO
(ES. SERVER SPENTO O SERVIZIO SCADUTO)

DESTINATARIO PRIVO DI INDIRIZZO TELEMATICO:
CODICE DESTINATARIO
INDIRIZZO PEC

FATTURAZIONE ELETTRONICA
D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

TRASMISSIONE DELLA FATTURA ALLO SDI: LE RICEVUTE EFFETTI

RICEVUTA DI SCARTO	FORNITORE	FATTURA NON EMESSA
	CLIENTE	FATTURA NON RICEVUTA
RICEVUTA DI CONSEGNA	FORNITORE	FATTURA EMESSA
		PARTECIPAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELL'IVA
	CLIENTE	FATTURA RICEVUTA
		PARTECIPAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELL'IVA
RICEVUTA DI IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGNA	FORNITORE	FATTURA EMESSA
		PARTECIPAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELL'IVA
	CLIENTE	FATTURA NON RICEVUTA
		PARTECIPAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELL'IVA SOLO DAL MOMENTO IN CUI LA FATTURA VIENE SCARICATA DALLO SDI

FATTURAZIONE ELETTRONICA
D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

EMISSIONE DELLA FATTURA: ART. 21, D.P.R. 633/72

EMISSIONE FATTURA =

GENERAZIONE

E RICEZIONE / AVVENUTA TRASMISSIONE

FATTURA

IL PERFEZIONAMENTO DELL'EMISSIONE AVVIENE QUANDO SI RICEVE UNA

RICEVUTA DI CONSEGNA

RICEVUTA DI IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGNA

LA DATA DI ESIGIBILITÀ

COINCIDE CON LA DATA RIPORTATA NELLA FATTURA

DAL 1° LUGLIO 2019

LE FATTURE ATTIVE VANNO EMESSE

ENTRO 10 GIORNI DALL'EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

NON SI SANZIONANO GLI INVII EFFETTUATI CON «MINIMO RITARDO»

FATTURAZIONE ELETTRONICA
D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

EMISSIONE DELLA FATTURA: SANZIONI ART. 6, D.Lgs. 471/97

L'EMISSIONE DELLA FATTURA NON IN MODALITÀ ELETTRONICA

COMPORTA LA NON EMISSIONE DELLA FATTURA

E L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 6, D.Lgs. 471/97

DAL 90 AL 180% DELL'IMPOSTA RELATIVA ALL'IMPONIBILE NON CORRETTAMENTE DOCUMENTATO O REGISTRATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO.

PER IL PRIMO SEMESTRE 2019 E PER I MENSILI FINO AL 30/09/2019, LE SANZIONI ex art. 6, D.Lgs. 471/97

NON SI APPLICANO SE LE FATTURE VENGONO EMESSE

ENTRO IL TERMINE DI EFFETTUAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA

SI APPLICANO CON RIDUZIONE DELL'80% SE LE FATTURE VENGONO EMESSE

ENTRO IL TERMINE DI EFFETTUAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA DEL PERIODO SUCCESSIVO

FATTURAZIONE ELETTRONICA
D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

EMISSIONE DELLA FATTURA: OPERAZIONI EFFETTUATE ENTRO 31/12/2018

FATTURE

- DATATE DICEMBRE 2018
- EMESSE IN FORMATO ANALOGICO / CARTACEO
- TRASMESSE NEI PRIMI GIORNI DI GENNAIO 2019 A MEZZO POSTA ELETTRONICA
  - ORDINARIA
  - CERTIFICATA

VALIDITÀ DEL FORMATO ANALOGICO / CARTACEO NO OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA

ESIGIBILITÀ IVA PER CEDENTE / PRESTATORE	DICEMBRE 2018
DETRAIBILITÀ IVA PER CESSIONARIO / COMMITTENTE	GENNAIO 2019

FATTURA DIFFERITA

- EMESSA NEI PRIMI 15 GG DI FEBBRAIO
- PER OPERAZIONI GENNAIO
- LIQUIDAZIONE IVA GENNAIO

FATTURAZIONE ELETTRONICA
D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

RICEZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA: MODALITÀ

CONSEGNA DIRETTA ALL'INDIRIZZO TELEMATICO DEL CLIENTE	CASELLA PEC CANALE TELEMATICO FTP O WEB SERVICE
CONSEGNA A UN INTERMEDIARIO O PROVIDER INCARICATO DAL CLIENTE	CHE POI LA TRASMETTE AL CLIENTE VIA PEC
FATTURA TRASMESSA CON CODICE DESTINATARIO «0000000»	VISUALIZZAZIONE E SCARICO DA «FATTURE E CORRISPETTIVI»
CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE O RICEVUTE ATTRAVERSO LO SDI	SONO TENUTE A DISPOSIZIONE IN «FATTURE E CORRISPETTIVI» FINO AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RICEZIONE DA PARTE DELLO SDI

FATTURAZIONE ELETTRONICA
D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1
RICEZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA: AGEVOLAZIONI

REGISTRAZIONE INDIRIZZO TELEMATICO PREDEFINITO PRESSO LO SDI

PERMETTE DI RICEVERE LE FATTURE ELETTRONICHE SEMPRE ALLO STESSO INDIRIZZO A PRESCINDERE DA QUELLO INDICATO DAL FORNITORE

GENERAZIONE DI UN «QRCode» Da «PORTARE» CON SE SU TABLET O SMARTPHONE

VIENE ESIBITO AL FORNITORE ALL'ATTO DELL'ACQUISTO E CONSENTE A QUEST'ULTIMO DI ACQUISIRE I DATI DEL CLIENTE CON APPOSITO LETTORE

FATTURAZIONE ELETTRONICA
D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

RICEZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA: REGISTRAZIONE

LE FATTURE ELETTRONICHE SI CONSIDERANO RICEVUTE	**DALLA DATA DI CONSEGNA** **IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGNA DALLA DATA IN CUI VIENE VISIONATA IN «FATTURE E CORRISPETTIVI»**
LA DATA DI RICEZIONE	**È QUELLA DA CUI DECORRONO I TERMINI PER ESERCITARE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE**
L'ART. 13, D.L. 119/2018	**HA SOPPRESSO L'OBBLIGO DI «numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione»**

FATTURAZIONE ELETTRONICA
D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1
ARCHIVIAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

ARCHIVIAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

IMPOSTA DA ART. 39, D.P.R. 633/72

DISCIPLINATA DAL C.A.D.
Codice dell'Amministrazione Digitale
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

EFFETTUABILE CON SERVIZI

FORNITI DA PRIVATI

O OFFERTI GRATUITAMENTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Previa sottoscrizione di specifico Accordo di Servizio

FATTURAZIONE ELETTRONICA
D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

ARCHIVIAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE

DEVE ASSICURARE

INTEGRITÀ
(NON DEVONO ESSERE DANNEGGIATE)

IMMODIFICABILITÀ
(NON SE NE DEVE POTER MODIFICARE IL CONTENUTO)

DELLE FATTURE ELETTRONICHE

SERVIZIO OFFERTO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

UNA VOLTA ATTIVATO

LE FATTURE EMESSE E RICEVUTE ATTRAVERSO LO SDI

VENGONO POSTE AUTOMATICAMENTE IN CONSERVAZIONE ELETTRONICA

FATTURAZIONE ELETTRONICA
D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

ARCHIVIAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

PERIODO TRANSITORIO DAL 1/1/2019 AL 3/5/2019

FATTURE ELETTRONICHE DEL CONTRIBUENTE TRANSITATE NELLO SDI

L'AGENZIA DELLE ENTRATE

LE MEMORIZZA TEMPORANEAMENTE

NE ACQUISISCE DI DATI FISCALI PER FINALITÀ DI CONTROLLO

FATTURAZIONE ELETTRONICA
D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

ARCHIVIAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

PERIODO TRANSITORIO DAL 1/1/2019 AL 3/5/2019

I FILE MEMORIZZATI TEMPORANEAMENTE POSSONO ESSERE

CONSULTATI

O SCARICATI

PERSONALMENTE

O TRAMITE DELEGATI

DA «FATTURE E CORRISPETTIVI»

MA OCCORRE ADERIRE AD UNO SPECIFICO <u>ACCORDO DI SERVIZIO</u>

CHE VERRÀ PUBBLICATO ENTRO IL 3/5/2019

IN ASSENZA DELL'ACCORDO DI SERVIZIO LE FATTURE TEMPORANEAMENTE MEMORIZZATE VERRANNO CANCELLATE ENTRO IL 2/7/2019

NUOVO REGIME CONTRIBUENTI FORFETARI

CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89)
L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11

SOGGETTI DESTINATARI: requisiti

Persone fisiche

Esercenti attività di:

- **Impresa**
- **Arti**
- **O professioni**

Se nell'anno precedente hanno conseguito:

- **Ricavi o compensi**
- **Ragguagliati ad anno**
- **Non superiori a 65.000 euro**

CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11

SOGGETTI DESTINATARI: NON È PIÙ RICHIESTO

- **Un volume massimo di ricavi o compensi funzione dell'attività esercitata**
- **Non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato per ammontare superiore a Euro 5.000**
- **Non utilizzare beni strumentali per un costo complessivo, valutato alla chiusura dell'esercizio, superiore a Euro 20.000, inclusi beni in leasing, locazione, noleggio e comodato**
- **Prevalenza dei redditi percepiti in regime forfetario rispetto a quelli da lavoro dipendente**

CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11

COMPONENTI POSITIVI RILEVANTI: determinazione

- Nessuna rilevanza degli ulteriori componenti positivi conseguenti all'adeguamento agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale)
- Se si esercitano più attività con differenti codici ATECO si assume **la somma** dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate

Non si guarda più al limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate (perché non esistono più tetti variabili in funzione delle singole attività)

CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11

ADOZIONE DEL REGIME IN SEDE DI INIZIO ATTIVITÀ

Nella dichiarazione di inizio attività è sufficiente **comunicare di presumere** la sussistenza del requisito del conseguimento, per l'anno di inizio, di componenti positivi, ragguagliati ad anno per importo non superiore a 65.000 euro

CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11

CAUSE OSTATIVE ALL'ACCESSO AL REGIME

a) Soggetti **DIVERSI** dalle persone fisiche
b) Persone fisiche che si avvalgono di **regimi speciali ai fini IVA** o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
c) Soggetti non residenti, salvo quelli residenti in uno degli Stati membri dell'UE o aderenti all'Accordo sullo SEE che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
d) Soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano **cessioni di fabbricati** o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili (art. 10, c. 1, n. 8), D.P.R. 633/72) o **di mezzi di trasporto nuovi** (art. 53, c. 1, D.L. 331/93);

Questi limiti già esistevano nella precedente versione del regime forfetario

CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11

CAUSE OSTATIVE ALL'ACCESSO AL REGIME

a) Esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o **a imprese familiari** di cui all'articolo 5 T.U.I.R., **ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione**, **le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (non vi è più il riferimento alle sole s.r.l. trasparenti ex art. 116 T.U.I.R.)**;

b) Persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei **2 precedenti periodi d'imposta**, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro **(non è più richiesta l'eccedenza dei redditi percepiti rispetto a 30.000 Euro o l'irrilevanza della cessazione del rapporto di lavoro)**

CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11

ESCLUSIONE DA ALCUNI ADEMPIMENTI IVA

I FORFETARI:

- **Non esercitano la rivalsa dell'IVA**
- **Non detraggono l'IVA sugli acquisti effettuati**
- **In caso di CESSIONI intracomunitarie, applicano l'art. 41, c. 2-bis, D.L. 331/93** Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia
- **In caso di ACQUISTI intracomunitari, applicano l'art. 38, c. 5, lett. c), D.L. 331/93**
- **In caso di prestazioni di servizi ricevute da soggetti esteri non UE o rese ai medesimi, applicano gli artt. 7-ter e ss D.P.R. 633/73**
- **In caso di importazioni, esportazioni o operazioni ad esse assimilate, applicano le disposizioni del D.P.R. 633/72 ma non possono acquistare senza applicare l'imposta a seguito di dichiarazione di intento (esportatori abituali)**
- **Le cessioni all'esportazione possono essere effettuate nei limiti di cui al Provv.**

CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11

ADEMPIMENTI IVA

I FORFETARI:

- **Non effettuano le liquidazioni periodiche dell'IVA e non presentano le LIPE**
- **Non versano l'IVA sulle liquidazioni periodiche**
- **Non fanno la dichiarazione annuale IVA**
- **Emettono le fatture sulle operazioni attive, le trasmettono al cliente e le conservano**
- **Emettono gli scontrini per i corrispettivi (salvo i casi di esclusione previsti dall'art. 2, D.P.R. 696/96)**
- **Conservano le fatture o le bollette doganali per gli acquisti (ma non sono più tenuti a numerarli : art. 13, D.L. 119/2018)**
- **Per le operazioni di cui risultano debitori dell'IVA: emettono la fattura o la integrano con indicazione di aliquota e imposta, e versano l'IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (es. acquisti intracomunitari)**

CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11

ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARATIVI

I FORFETARI:
Conservano i documenti emessi e ricevuti
Non hanno obblighi di registrazione dei suddetti documenti
Non tengono scritture contabili
Presentano la dichiarazione dei redditi dove quantificano reddito imponibile e imposta sostitutiva (Quadro LM)
Non operano ritenute alla fonte di cui al titolo III
Non devono fornire le CU
Non fanno il 770
MA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI INDICANO IL CODICE FISCALE DEL SOGGETTO PERCETTORE DEI REDDITI SU CUI NON È STATA OPERATA LA RITENUTA E L'AMMONTARE DEI REDDITI STESSI Quadro RS (righi 371-372-373)

CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11

Obblighi informativi

I FORFETARI comunicano nel Quadro RS della dichiarazione dei redditi (righi RS374 e ss) alcune informazioni aggiuntive

Esercenti attività di impresa:

- **Totale numero giornate retribuite per i dipendenti**
- **Numero dei mezzi di trasporto e dei veicoli utilizzati nell'attività**
- **L'importo dei costi per l'acquisto delle materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci**
- **L'importo dei costi per il godimenti dei beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)**
- **Spese per l'acquisto carburante per autotrazione**

Lavoratori autonomi:

- **Totale numero giornate retribuite per i dipendenti**
- **Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica**
- **Consumi**

CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11

PASSAGGIO AL REGIME FORFETARIO

- **Non occorre una comunicazione dedicata né la ratifica di qualche opzione: si adotta il regime e poi nella dichiarazione dei redditi si quantifica il reddito nel Quadro LM**
- **Si emettono le fatture secondo le regole specifiche del regime**
- **Si conservano i documenti degli acquisti**
- **Si opera, se necessario, la rettifica dell'IVA detratta sugli acquisti ai sensi dell'art. 19-bis.2, D.P.R. 633/72 nella dichiarazione IVA dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. Analoga operazione va effettuata in caso di passaggio da forfetario a regime ordinario**

CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11

RETTIFICA DELLA DETRAZIONE DELL'IVA SUGLI ACQUISTI

- **BENI AMMORTIZZABILI: IVA pagata / 5 e si restituiscono tanti quinti quanti ne mancano fino al compimento del quinquennio. Es. Acquisto fatto nel 2017 e adozione del regime nel 2019, vanno restituiti 3/5 dell'IVA detratta. Invece, se sono passati oltre 4 anni da quello di entrata in funzione, nessuna rettifica è dovuta**
- **Per i beni immobili il periodo di osservazione è di 10 anni**
- **BENI O SERVIZI NON ANCORA CEDUTI O UTILIZZATI, es. rimanenze, rettifica integrale**

CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11

OPERAZIONI PRECEDENTI CON IVA ESIGIBILE ALL'ATTO DEL PAGAMENTO

- **Se durante il regime ordinario vi sono state operazioni con esigibilità dell'IVA differita all'atto del pagamento del corrispettivo (art. 6, c. 5, D.P.R. 633/72 e art. 32-bis, D.L. 83/2012) la relativa IVA diviene esigibile nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto**
- **Allo stesso modo, diviene esigibile, e quindi detraibile, anche l'imposta afferente ad acquisti differita all'atto del pagamento degli stessi (art. 32-bis, D.L. 83/2012)**

CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89)
L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11

DICHIARAZIONE IVA ANNUALE DELL'ULTIMO ANNO A CREDITO

Il credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA dell'ultimo anno di utilizzo del regime ordinario può:

- **Essere chiesta a rimborso**
- **Utilizzata in compensazione per il pagamento di altre imposte**

La richiesta di rimborso non dipende dall'entità del credito, o dalla chiusura a credito delle dichiarazioni dei 2 precedenti periodi di imposta o dalle altre condizioni di cui all'art. 30, D.P.R. 633/72 che riguardano:

- **operazioni attive ad aliquota media inferiore rispetto a quella delle operazioni passive (art. 30, c. 3, lett. a)**
- **l'effettuazione di operazioni non imponibili in misura superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate (art. 30, c. 3, lett. b)**
- **gli acquisti e le importazioni di beni strumentali o di servizi per studi e ricerche (art. 30, c. 3, lett. c)**
- **l'effettuazione di operazioni fuori campo IVA (art. 30, c. 3, lett. d)**
- **gli operatori non residenti identificati in Italia o che hanno nominato un rappresentante fiscale (art. 30, c. 3, lett. e)**

CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89)
L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11

DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE

- Ricavi o compensi percepiti (incassati) X coefficiente di redditività
- Il coefficiente dipende dal tipo di attività esercitato e varia dal 40 all'86%
- l'entità dei costi sostenuti non assume alcuna rilevanza

I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI versati

- **Si deducono dal reddito forfetariamente determinato e l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo**

Per i contributi delle imprese familiari si considerano quelli:

- **Dei collaboratori fiscalmente a carico**
- **Dei collaboratori NON fiscalmente a carico se l'imprenditore non ha esercitato la rivalsa sui collaboratori stessi**

CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89)
L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11

PERDITE FISCALI ANTE PASSAGGIO AL FORFETARIO

LE PERDITE FISCALI:
- Generatesi in periodi di imposta anteriori a quello di adozione del regime forfetario

POSSONO ESSERE COMPUTATE IN DIMINUZIONE DEL REDDITO DETERMINATO FORFETARIAMENTE SECONDO LE REGOLE ORDINARIE DEL T.U.I.R.

CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89)
L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Sul reddito forfetariamente determinato si applica un'imposta fissa del 15% sostitutiva di:

- **Imposte sui redditi**
- **Addizionali regionali e comunali all'IRPEF**
- **IRAP**

Per le IMPRESE FAMILIARI
LA SOSTITUTIVA

- **è calcolata al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari**
- **È dovuta dall'imprenditore**

CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11

Imposta sostitutiva

In caso di AVVIO DI NUOVA ATTIVITÀ, la sostitutiva è ridotta al 5% per i primi 5 anni se:

- **il contribuente NON ha esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare**
- **l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, MERA PROSECUZIONE di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni**
- **qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 65.000 euro**

CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89)
L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11

Componenti di reddito di anni precedenti

COMPONENTI DI REDDITO:
- **positivi e negativi**
- **Riferiti ad anni precedenti quello di passaggio al forfetario**
- **La cui tassazione o deduzione è stata rinviata sulla base del T.U.I.R.**

PARTECIPANO PER LE QUOTE RESIDUE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO DELL'ESERCIZIO ANTE QUELLO DI PASSAGGIO AL FORFETARIO

Tale regola vale anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP

CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89)
L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11

FATTURA DEI CONTRIBUENTI FORFETARI

CARATTERISTICHE PECULIARI:

- **È una fattura cartacea e non elettronica (ma può essere emessa anche in modalità elettronica)**
- **Non contiene la rivalsa IVA**
- **Non è soggetta a ritenuta d'acconto**
- **Deve contenere l'indicazione che il soggetto emittente ha adottato il regime forfetario**

ESEMPI DI INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA:

« … fattura emessa ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 (regime forfetario) esclusa da applicazione IVA»

In caso di soggetti ordinariamente assoggettati a ritenuta d'acconto

« … fattura emessa ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 (regime forfetario) esclusa da applicazione IVA e non soggetta a ritenuta d'acconto»

CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11

CESSAZIONE DAL REGIME

OPZIONE PER APPLICAZIONE IVA E DELLE IMPOSTE SUL REDDITO NEI MODI ORDINARI:

- **Si comunica con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata (ratifica comportamento concludente)**
- **Vale almeno 3 anni**
- **Trascorso il triennio, resta valida di anno in anno fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata**

CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89)
L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11

CESSAZIONE DAL REGIME

Il regime può cessare per

- **SUPERAMENTO DEI 65.000 Euro DI RICAVI O COMPENSI**
- **Insorgenza di una delle cause OSTATIVE ALL'ACCESSO**

IN TALI CASI IL REGIME CESSA DALL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI SUPERAMENTO DEL SUDDETTO LIMITE O DI INSORGENZA DELLA CAUSA OSTATIVA

Se il superamento della soglia dei 65.000 Euro di ricavi o compensi o l'esistenza di cause ostative emerge a seguito di accertamento, il regime forfetario cessa dall'anno successivo a quello in cui l'accertamento diviene definitivo.

CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89)
L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11

PASSAGGIO DA REGIME FORFETARIO A REGIME ORDINARIO

I RICAVI O COMPENSI CHE

- **Sono stati già computati nel reddito forfetario degli anni precedenti → non rilevano per i successivi periodi di imposta**
- **Non sono stati computati nel reddito forfetario degli anni precedenti (es per mancato incasso) → partecipano ai redditi degli anni successivi quando si verificano le condizioni del regime forfetario (i.e. sono incassati)**

I COSTI CHE

- **Sono stati sostenuti nel periodo forfetario → non rilevano per gli esercizi successivi anche se di competenza di questi**

BENI STRUMENTALI ceduti successivamente al periodo forfetario

- **Acquisiti ante periodo forfetario → costo non ammortizzato pari a quello ante ingresso nel regime**
- **Acquisiti nel periodo forfetario → costo non ammortizzabile = prezzo di acquisto**

CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89)
L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

IL REDDITO PRODOTTO DAI FORFETARI RILEVA INTEGRALMENTE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'AMMONTARE SPETTANTE DELLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Termine entro cui i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono di altri regimi fiscali agevolati possono applicare il regime forfettario previsto per le nuove iniziative economiche

Passa da 3 a 5 anni

FLAT TAX 20% DAL 2020

FLAT TAX 20%
L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 17 a 22

DECORRENZA

DAL 1° GENNAIO 2020

SOGGETTI DESTINATARI

PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ DI

- **IMPRESA**
- **ARTI E PROFESSIONI**

CHE NEL PRECEDENTE PERIODO DI IMPOSTA → ANNO 2019 HANNO CONSEGUITO O PERCEPITO

- **RICAVI**
- **COMPENSI**

COMPRESI
tra 65.001 e 100.000 Euro
RAGGUAGLIATI AD ANNO

FLAT TAX 20%
L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 17 a 22

DETERMINAZIONE DEI RICAVI O COMPENSI

COMPONENTI POSITIVI CONSEGUENTI ALL'ADEGUAMENTO AGLI ISA (INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE)	**NESSUNA RILEVANZA**
ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI PIÙ ATTIVITÀ	**SOMMA DEI RICAVI E DEI COMPENSI RELATIVI ALLE DIFFERENTI ATTIVITÀ ESERCITATE**

FLAT TAX 20%
L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 17 a 22

SOGGETTI ESCLUSI

TUTTI QUELLI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

LE PERSONE FISICHE CHE HANNO CONSEGUITO O PERCEPITO RICAVI O COMPENSI SUPERIORI A 100.000 EURO

SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ CON PARTICOLARI REGIMI IVA O CON DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO

SOGGETTI NON RESIDENTI, SALVO QUELLI RESIDENTI IN UNO DEGLI STATI MEMBRI DELL'UE O ADERENTI ALL'ACCORDO SULLO SEE CHE ASSICURI UN ADEGUATO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E CHE PRODUCONO IN ITALIA REDDITI CHE COSTITUISCONO ALMENO IL 75% DEL REDDITO COMPLESSIVAMENTE PRODOTTO

SOGGETTI CHE ESERCITANO IN VIA ESCLUSIVA O PREVALENTE CESSIONI DI FABBRICATI O PORZIONI DI FABBRICATI O TERRENI EDIFICABILI O MEZZI DI TRASPORTO NUOVI

FLAT TAX 20%
L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 17 a 22

SOGGETTI ESCLUSI

ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI CHE PARTECIPANO, CONTEMPORANEAMENTE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ, A SOCIETÀ DI PERSONE, AD ASSOCIAZIONI O A IMPRESE FAMILIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 T.U.I.R., OVVERO CHE CONTROLLANO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA O ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE, LE QUALI ESERCITANO ATTIVITÀ ECONOMICHE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE RICONDUCIBILI A QUELLE SVOLTE DAGLI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI (NON VI È PIÙ IL RIFERIMENTO ALLE SOLE S.R.L. TRASPARENTI EX ART. 116 T.U.I.R.);

PERSONE FISICHE LA CUI ATTIVITÀ SIA ESERCITATA PREVALENTEMENTE NEI CONFRONTI DI DATORI DI LAVORO CON I QUALI SONO IN CORSO RAPPORTI DI LAVORO O ERANO INTERCORSI RAPPORTI DI LAVORO NEI DUE PRECEDENTI PERIODI D'IMPOSTA, OVVERO NEI CONFRONTI DI SOGGETTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE RICONDUCIBILI AI SUDDETTI DATORI DI LAVORO

FLAT TAX 20%
L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 17 a 22

ADEMPIMENTI PREVISTI

REGIME	**IVA**	**ESONERO COME PER I FORFETARI**
	CONTABILE	**QUELLO ADOTTATO**
FATTURAZIONE	**ELETTRONICA**	
RITENUTE D'ACCONTO	**FATTURE ATTIVE**	**NON SOGGETTE**
	ACQUISTI	**NON SI OPERANO**
	MA NEL QUADRO RS SI RIPORTA	
	AMMONTARE DEI REDDITI PER I QUALI NON È STATA OPERATA LA RITENUTA	**CODICE FISCALE DEL PERCETTORE**

FLAT TAX 20%
L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 17 a 22

DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE

MODALITÀ ORDINARIE	**RICAVI - COSTI**		
	COMPENSI – SPESE		
SOGGETTI IN CONTABILITÀ	**SEMPLIFICATA (Art. 18, D.P.R. 600/73)**		**Criterio della cassa**
	ORDINARIA	**Professionisti**	**Criterio della cassa**
		Imprese	**Criterio della competenza**

FLAT TAX 20%
L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 17 a 22

IMPOSTA SOSTITUTIVA : FLAT TAX

ALIQUOTA	**20%**
SOSTITUTIVA DI	**IMPOSTE DIRETTE**
	ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF
	IRAP

FLAT TAX 20%
L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 17 a 22

ASPETTI CONTROVERSI

IL COMMA 17 USA IL TERMINE «POSSONO»

- **IL CHE FA PRESUMERE CHE TRATTASI DI REGIME OPZIONALE**
- **MA NON È PREVISTO ALCUN DECRETO ATTUATIVO CHE DISCIPLINI LE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE**

MANCANO NORME SULLA FUORIUSCITA

- **TEORICAMENTE UNA VOLTA ENTRATI NEL REGIME SI POTREBBE PERMANERVI ANCHE SUPERANDO I 100.000 EURO DI RICAVI O COMPENSI MA CIÒ È INCOERENTE CON I REQUISITI DI ACCESSO**
- **NON È STABILITO QUANDO SI ESCE DAL REGIME SE**
  - **SI SUPERANO I 100.000 EURO**
  - **SI RIENTRA IN UNA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE**

FLAT TAX 15%
PER LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI

FLAT TAX 15% LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI
L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 13 a 16

DECORRENZA

DAL 1° GENNAIO 2019

SOGGETTI DESTINATARI

DOCENTI TITOLARI DI CATTEDRE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

CHE PERCEPISCONO COMPENSI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI

LEZIONI PRIVATE

RIPETIZIONI

SE TRATTASI DI DIPENDENTI PUBBLICI

COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ EXTRA-PROFESSIONALE DIDATTICA PER VERIFICA DI EVENTUALI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

FLAT TAX 15% LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI
L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 13 a 16

IMPOSTA SOSTITUTIVA

ALIQUOTA	15%
SOSTITUTIVA DI	IRPEF
	ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF
DA VERSARE	ENTRO IL TERMINE STABILITO PER IL VERSAMENTO DELL'IRPEF
POSSIBILE OPTARE	PER L'APPLICAZIONE DELL'IRPEF NEI MODI ORDINARI
APPLICAZIONE NORME IIDD	PER LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI, SANZIONI, INTERESSI E CONTENZIOSO

FLAT TAX 15% LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI
L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 13 a 16

NORME ATTUATIVE

PROVVEDIMENTO DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE	**DA EMANARE ENTRO 90 GIORNI DALL'1/1/2019**

CONTENENTE MODALITÀ

ESERCIZIO DELL'OPZIONE

- **VERSAMENTO**
  - **ACCONTO**
  - **SALDO**
- **IMPOSTA SOSTITUTIVA**

PERDITE FISCALI DEI SOGGETTI IRPEF

PERDITE FISCALI DEI SOGGETTI IRPEF
L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 23 a 26

DECORRENZA

DAL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/2017	IN PRATICA DAL 2018 IN DEROGA ALLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

OGGETTO

PERDITE FISCALI DERIVANTI		
DALL'ESERCIZIO DI IMPRESE COMMERCIALI	DALLA PARTECIPAZIONE IN	
	S.N.C.	S.A.S.
SONO COMPUTATE IN DIMINUZIONE		
DEI RELATIVI REDDITI CONSEGUITI NEI PERIODI D'IMPOSTA		
E, PER LA DIFFERENZA, NEI SUCCESSIVI, IN MISURA NON SUPERIORE ALL'80 % DEI RELATIVI REDDITI CONSEGUITI IN DETTI PERIODI D'IMPOSTA E PER L'INTERO IMPORTO CHE TROVA CAPIENZA IN ESSI		

PERDITE FISCALI DEI SOGGETTI IRPEF
L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 23 a 26

NORME TRANSITORIE

PERDITE FISCALI DELLE IMPRESE MINORI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

PERIODO IMPOSTA 2017 PER LA PARTE NON COMPENSATA EX ART. 8 TUIR

<table>
<tr><td rowspan="3">COMPUTATE IN DIMINUZIONE DEI REDDITI DI IMPRESA CONSEGUITI NEI PERIODI DI IMPOSTA</td><td>2018</td><td rowspan="2">MAX 40%
MEDESIMI REDDITI</td><td rowspan="3">E PER INTERO IMPORTO CHE VI TROVA CAPIENZA</td></tr>
<tr><td>2019</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>MAX 60%
MEDESIMO REDDITO</td></tr>
</table>

PERDITE FISCALI DEI SOGGETTI IRPEF
L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 23 a 26

NORME TRANSITORIE

PERDITE FISCALI DELLE IMPRESE MINORI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

PERIODO IMPOSTA <u>2018</u> COMPUTATE IN DIMINUZIONE DEI REDDITI CONSEGUITI NEI PERIODI DI IMPOSTA	2019	MAX 40% MEDESIMO REDDITO	E PER INTERO IMPORTO CHE VI TROVA CAPIENZA
	2020	MAX 60% MEDESIMO REDDITO	
PERIODO IMPOSTA <u>2019</u> COMPUTATE IN DIMINUZIONE DEI REDDITI CONSEGUITI NEL PERIODO DI IMPOSTA	2020	MAX 60% MEDESIMO REDDITO	E PER INTERO IMPORTO CHE VI TROVA CAPIENZA

CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

CREDITO IMPOSTA R. & S. (art. 3. D.L. 145/2013)
L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 70 a 72

PERIODI DI RIFERIMENTO	SPESE SOSTENUTE	FINO AL PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO AL 31/12/2020

AMMONTARE MASSIMO DEL BENEFICIO ATTRIBUIBILE A CIASCUN PERIODO DI IMPOSTA	SI RIDUCE DA 20 A 10 MILIONI DI EURO

INTENSITÀ DEL BENEFICIO

50%	ATTIVITÀ DI R. & S. ORGANIZZATE INTERNAMENTE ALL'IMPRESA	SPESE PERSONALE QUALIFICATO
		SPESE PER RICERCA EXTRAMUROS CONTRATTI CON UNIVERSITÀ, ENTI E ORGANISMI DI RICERCA, START-UP E PMI INNOVATIVE INDIPENDENTI
25%	TUTTE LE ALTRE SPESE	QUOTE AMMORTAMENTO STRUMENTI O ATTREZZATURE DI LABORATORIO
		SPESE PER COMPETENZE TECNICHE E PRIVATIVE INDUSTRIALI
		ACQUISTO MATERIALI NECESSARI PER ATTIVITÀ DI LABORATORIO, REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI O IMPIANTI PILOTA DI RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE

CREDITO IMPOSTA R. & S. (art. 3. D.L. 145/2013)
L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 70 a 72

SPESE PER IL PERSONALE

SI DIFFERENZIA TRA

- **RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO**
  - **ANCHE A TEMPO DETERMINATO**
- **ALTRI TIPI DI RAPPORTO DI LAVORO**
  - **LAVORATORI AUTONOMI**
  - **PERSONALE COMUNQUE DIVERSO DAL LAVORO SUBORDINATO**

RICERCA COMMISSIONATA: C.D. EXTRAMUROS

SI DIFFERENZIA TRA

- **UNIVERSITÀ, ENTI E ORGANISMI EQUIPARATI**
- **START-UP**
- **PMI**

INNOVATIVE

CREDITO IMPOSTA R. & S. (art. 3. D.L. 145/2013)
L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 70 a 72

NOVITÀ

AMPLIAMENTO SPESE AGEVOLABILI

RIENTRANO ANCHE

ACQUISTI DI MATERIALI, FORNITURE E ALTRI PRODOTTI ANALOGHI DIRETTAMENTE IMPIEGATI NELLE ATTIVITÀ DI R & S ANCHE PER LA REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI O IMPIANTI PILOTA RELATIVI ALLE FASI DELLA RICERCA INDUSTRIALE E DELLO SVILUPPO SPERIMENTALE.

QUESTE SPESE POSSONO ESSERE ESCLUSE DAL CALCOLO DEL CREDITO DI IMPOSTA SE L'INCLUSIONE NEL COSTO DEI BENI PREVISTI TRA LE SPESE AMMISSIBILI COMPORTI UNA RIDUZIONE DELL'ECCEDENZA AGEVOLABILE

CREDITO IMPOSTA R. & S. (art. 3. D.L. 145/2013)
L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 70 a 72

NUOVE MODALITÀ DI CALCOLO DAL 2019	SPESE PER IL PERSONALE E RICERCA EXTRAMUROS

1	SI GUARDA ALL'INCREMENTO RISPETTO ALLA MEDIA DEL TRIENNIO 2012-2014	
2	**PROPORZIONALMENTE** RIFERIBILE ALLE SPESE PER	PERSONALE TITOLARE DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO DIRETTAMENTE IMPIEGATO IN ATTIVITÀ DI RICERCA
		E PER I CONTRATTI DI RICERCA COMMISSIONATA EXTRAMUROS
3	RISPETTO ALLE SPESE AMMISSIBILI COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE NELLO STESSO PERIODO D'IMPOSTA AGEVOLABILE,	
4	PER LA PARTE RESIDUA SI APPLICA IL 25 %	

IPERAMMORTAMENTI

IPERAMMORTAMENTI
L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 60 a 65

PROROGA PER GLI INVESTIMENTI	**EFFETTUATI ENTRO IL 31/12/2019 O CON ORDINE ACCETTATO E ACCONTI DEL 20% PAGATI ENTRO TALE DATA**	
APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE	**170%**	**INVESTIMENTI FINO A 2,5 MILIONI DI EURO**
	100%	**INVESTIMENTI TRA A 2,5 E 10 MILIONI DI EURO**
	50%	**INVESTIMENTI TRA A 10 E 20 MILIONI DI EURO**
	ZERO%	**INVESTIMENTI OLTRE I 20 MILIONI DI EURO**
PROROGA SENZA MODIFICHE	**MAGGIORAZIONE 40% PER BENI IMMATERIALI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA INDUSTRIA 4.0 DI CUI ALL.B**	